

NOTIZIARIO

n.

27

2023

COMUNICAZIONE DATI PIATTAFORME DIGITALI

Riepilogo della disciplina

NOVITÀ ZES UNICA NEL MEZZOGIORNO

Analisi delle novità previste per la ZES del Mezzogiorno

DICHIARAZIONI DI INTENTO - EMISSIONE E CONTROLLI PREVENTIVI

Panoramica delle regole generali di emissione delle dichiarazioni di intento e dei relativi controlli

COMUNICAZIONE DATI PIATTAFORME DIGITALI

Sono state pubblicate le disposizioni attuative del d.lgs. 32/2023, in merito allo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore delle vendite online** facilitate da piattaforme informatiche.

I **gestori delle piattaforme digitali** devono **trasmettere telematicamente all' Agenzia delle entrate** i dati delle operazioni avvenute sui propri portali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione (31.01.2024 con riguardo al 2023).

Con la pubblicazione del [provvedimento n. 406671 del 20.11.2023](#) dell' Agenzia delle Entrate, l'**adempimento**, in capo alle **piattaforme digitali**, è, dunque, diventato **operativo**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

COMUNICAZIONE DATI PIATTAFORME DIGITALI		
AMBITO OGGETTIVO	Rientrano nell' ambito oggettivo dell'obbligo comunicativo, tutte le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo¹ che rientrano in una delle tipologie elencate di seguito :	
	1)	la locazione di beni immobili , compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio
	2)	i servizi personali²
	3)	la vendita di beni
	4)	il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
Con il termine " corrispettivo " s'intende l' importo , in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versato o accreditato a un venditore in relazione alle attività sopra riepilogate, il cui ammontare sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile .		
VENDITORI INCLUSI ED ESCLUSI	Venditori inclusi nel monitoraggio	Si definisce venditore incluso nel monitoraggio, un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o entità , registrato sulla

¹ ad **eccezione** di quelle svolte da un **venditore** che agisce in qualità di **dipendente** del **gestore di piattaforma** o di un'entità collegata al gestore di piattaforma

² servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma.

DAL MONITORAGGIO		<p>piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e che svolge un'attività pertinente. Rientrano nella comunicazione tutti i venditori "attivi", ossia quelli che prestano un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.</p>
	Venditori esclusi dal monitoraggio	<p>Sono, invece, esclusi dalla comunicazione i seguenti "venditori":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entità statali ◆ entità³ il cui capitale sia negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari, ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo ◆ entità per la quale il gestore di piattaforma abbia facilitato oltre duemila attività pertinenti, mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione ◆ un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo, versato o accreditato, non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

³ persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

<p>RIEPILOGO AMBITO OGGETTIVO</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-right: 10px;">Attività oggetto di monitoraggio</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9; width: 300px;"> <p>E-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali ed attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-right: 10px;">Attività escluse</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9; width: 300px;"> <p>Dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività pertinenti), per i quali l'Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti" (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività "pertinenti" e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell'anno).</p> </div> </div> </div> <p>Si segnala che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.</p>
<p>DATI DA COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il nome, ◆ l'indirizzo della sede legale, ◆ il NIF (numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente), <p>del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.</p> <p>Inoltre, laddove applicabile, vanno comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il relativo numero di identificazione individuale,

- ◆ il **nome commerciale della piattaforma** o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

In relazione a **ciascun venditore oggetto di comunicazione che abbia svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili**, vanno **indicate**:

- ◆ le **informazioni sul venditore**⁴;
- ◆ se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, **l'identificativo del conto finanziario e il nome del titolare del conto finanziario** su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
- ◆ **ogni Stato membro** in cui il venditore oggetto di comunicazione è **residente**;
- ◆ il **corrispettivo totale, versato o accreditato**, nel corso di **ogni trimestre** del periodo oggetto di comunicazione e il **numero di attività pertinenti** in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;
- ◆ eventuali **diritti, commissioni o imposte** trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma, con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione.

Con riferimento, invece, a **ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente**, la quale comporta la **locazione di beni immobili**, vanno **comunicati i seguenti dati**:

- ◆ le **informazioni relative al venditore**;

⁴ da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2. In caso di venditori persone fisiche: nome e cognome; indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; la data di nascita. Per ciascun venditore che è una società, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

- ◆ la ragione sociale;
- ◆ l'indirizzo principale;
- ◆ l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
- ◆ il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
- ◆ il numero di registrazione dell'attività;
- ◆ la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo. A meno che l'autorità competente dello Stato membro, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'art. 5, non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri, l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo; ◆ se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto; ◆ ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente; ◆ l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata insieme a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il relativo numero di iscrizione al registro catastale, ✓ in alternativa, il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile; ◆ il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; ◆ eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; ◆ se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
<p style="text-align: center;">MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE</p>	<p>I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l'Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all'obbligo di comunicazione.</p> <p>I gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione trasmettono le seguenti informazioni:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>il codice fiscale, ovvero l'IIN, del soggetto che effettua la comunicazione</p> </div>

l'**indirizzo di posta elettronica** del soggetto che effettua la comunicazione

le **informazioni relative ai venditori**, analizzate nel paragrafo precedente



I **gestori di piattaforma comunicano** le informazioni richiamate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, **entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno** cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni **vanno dunque comunicate entro il 31.01.2024**.

Comunicazione telematica dei gestori della piattaforma

Entro il 31 gennaio dell'anno seguente a quello oggetto di monitoraggio

I soggetti obbligati **trasmettono** le informazioni **utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**. I file sono predisposti secondo il **formato XML** descritto nell'allegato n. 1 "**Tracciato XML e schema XSD**" al citato **provvedimento del 20.11.2023**.

Le informazioni in **argomento** sono **comunicate dall'Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione** e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri **in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione** cui le stesse si riferiscono.

Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29.02.2024.

Lo scambio di informazioni è effettuato dall'Agenzia delle Entrate⁵.

⁵ nell'osservanza delle modalità pratiche adottate a norma dell'art. 21 della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio.

NOVITÀ ZES UNICA NEL MEZZOGIORNO

Le **Zone Economiche Speciali “ZES”** sono nate e si sono sviluppate con il fine di incentivare la crescita economica del Mezzogiorno italiano. Un recente Decreto-legge⁶ ha previsto la **costituzione, a partire dal 01.01.2024, di un'unica ZES nel Mezzogiorno**, che andrà ad **unificare quelle ad oggi esistenti**.

Di seguito, esaminiamo le novità previste per la ZES del Mezzogiorno.

NOVITÀ ZES UNICA NEL MEZZOGIORNO	
COS'È UNA ZES	Le ZES sono state introdotte nell'ordinamento italiano nel 2017 ⁷ . Lo scopo è stato quello di favorire lo sviluppo di attività di impresa nelle Regioni individuate come “meno sviluppate”. Attualmente in Italia le ZES sono otto , sei regionali e due interregionali:
	Abruzzo
	Calabria
	Campania
	Ionica Interregionale Puglia-Basilicata
	Adriatica Interregionale Puglia-Molise
	Sicilia Orientale
	Sicilia Occidentale
	Sardegna
	ognuna di esse con delle peculiarità rispetto alla normativa di fondo comune .
Nel concreto, una ZES risulta essere un' area geografica, solitamente regionale , che gode di particolari benefici in termini di deroghe alle ordinarie politiche nazionali vigenti : in particolar modo, in Italia sono stati previsti vantaggi fiscali, nonché semplificazioni amministrative e burocratiche importanti.	
Si riportano le principali misure in essere alla data corrente:	
◆ è stato previsto ⁸ un credito d'imposta per gli investimenti relativi a:	

⁶ D.L. 124/2023

⁷ con il c.d. Decreto Mezzogiorno D.L. N. 91/2017 e ss.mm) e le relative norme di attuazione sono state emanate nel 2018 con un apposito DPCM 25.01.2018 n.12.

⁸ Art. 5 del D.L. 91/2017 “Benefici fiscali e semplificazioni”.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ acquisti, ✓ realizzi, ✓ ampliamenti, <p>di immobili strumentali e terreni, riconosciuto in maniera differente a seconda della grandezza dell'impresa richiedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata introdotta, dalla “Legge di Bilancio 2021”⁹, una riduzione dell'imposta sul reddito pari al 50%, se l'impresa avesse avviato una nuova iniziativa economica in area ZES a determinate condizioni da rispettare nel corso degli anni seguenti; ◆ sono state istituite¹⁰ le zone franche doganali in area ZES, all'interno delle quali le merci che transitano godono di particolari agevolazioni, sia a livello di sdoganamento che dei relativi diritti, così come di oneri fiscali e non; ◆ inoltre¹¹, così come altre introduzioni normative successive, hanno previsto lo stanziamento di risorse economiche come strumento agevolativo per la fruizione dei contratti di sviluppo in area ZES. <p>Da un punto di vista amministrativo, ogni ZES ha la possibilità di operare come stazione appaltante, derogando alla normativa pubblica dei contratti d'appalto; inoltre, ciascuna ZES è stata dotata di un Commissario Straordinario a cui sono stati attribuiti poteri specifici al fine di:</p> <table border="1" data-bbox="411 1249 1422 1451"> <tr> <td data-bbox="411 1249 472 1305">1)</td> <td data-bbox="472 1249 1422 1305">superare eventuali rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1305 472 1451">2)</td> <td data-bbox="472 1305 1422 1451">superare ogni altro eventuale parere relativo all'esecutività dei lavori, con conseguente riduzione ed ottimizzazione delle tempistiche operative, attraverso l'esistenza di un'autorizzazione unica</td> </tr> </table>	1)	superare eventuali rallentamenti nell' adozione dei provvedimenti	2)	superare ogni altro eventuale parere relativo all' esecutività dei lavori , con conseguente riduzione ed ottimizzazione delle tempistiche operative, attraverso l' esistenza di un'autorizzazione unica
1)	superare eventuali rallentamenti nell' adozione dei provvedimenti				
2)	superare ogni altro eventuale parere relativo all' esecutività dei lavori , con conseguente riduzione ed ottimizzazione delle tempistiche operative, attraverso l' esistenza di un'autorizzazione unica				
<p style="text-align: center;">NOVITÀ NORMATIVA ZES UNICA</p>	<p>A partire dal 01.01.2024 è prevista la costituzione¹² di un'unica ZES nel Mezzogiorno, che andrà ad unificare quelle ad oggi esistenti, interessando i territori delle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Abruzzo; ◆ Basilicata; 				

⁹ articolo 1, comma 173 e seguenti.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 91/2017.

¹¹ L'art. 5 del D.L. 91/2017.

¹² D.L. 124/2023 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Calabria; ◆ Campania; ◆ Molise; ◆ Puglia; ◆ Sicilia; ◆ Sardegna. <p> La più grande novità del provvedimento è la creazione di un'unica struttura centrale, evitando così la frammentazione dei diversi centri decisionali e superando nel concreto le differenti strategie territoriali che, in precedenza, erano in capo a ciascun Commissario Straordinario, per delineare un univoco piano di sviluppo di durata triennale (2024-2027).</p>
<p>COME SARÀ LA ZES UNICA</p>	<p>Di seguito, si riportano i principali punti previsti dalla norma¹³ di riferimento relativi all'organizzazione della futura ZES unica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ viene istituita la "Cabina di regia ZES", presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. È presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, ed è composta da vari Ministri e Presidenti delle Regioni interessate; ◆ la "Cabina di regia ZES" ha il compito di coordinare le attività della ZES unica e di garantire il rispetto degli obiettivi e delle disposizioni previste dal Decreto Legge. Essa ha in particolare il compito di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ definire le linee guida per la realizzazione degli interventi previsti, ✓ coordinare le attività degli enti pubblici e privati coinvolti, ✓ monitorare l'attuazione degli interventi e di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ✓ promuovere la partecipazione delle imprese e degli investitori, ✓ favorire la creazione di nuove imprese e di incentivare la ricerca e l'innovazione, ✓ definire le modalità di finanziamento degli interventi previsti, ✓ garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie;

¹³ Art. 10 "Piano strategico della ZES unica".

- ◆ a supporto, viene istituita la “**Struttura di missione ZES**”, subordinata al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, con **compiti di coordinamento ed attuazione** delle attività previste nel “*Piano strategico della ZES*” unica. La “*Struttura di missione ZES*” **svolge diverse attività**, tra cui il
 - ✓ supporto all'Autorità politica delegata,
 - ✓ la coordinazione della segreteria tecnica della “Cabina di regia”,
 - ✓ la sovrintendenza all'istruttoria per la formulazione delle proposte di aggiornamento del “Piano strategico”.

La “*Struttura di missione*” è **composta da personale dirigenziale e non dirigenziale**, con un contingente di esperti e una dotazione organica specifica; si specifica che il personale può provenire da diverse fonti, tra cui trasferimenti e nuove assunzioni, prevedendone unità, retribuzione e collocazione nell'apparato.

Viene confermata la possibilità per la “*Struttura di missione ZES*” di **assumere le funzioni di stazione appaltante** per gli interventi relativi all'infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026;

La “*Struttura di missione ZES*” **può avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A.** tramite apposite convenzioni che saranno successivamente regolate.

Si prevede la cessazione dell'incarico dei Commissari Straordinari e la trasmissione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finora attivati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DELLA ZES UNICA

il Piano strategico della ZES unica ha una **durata triennale** e prevede una **politica di sviluppo** che ha già **individuato**:

- ◆ **i settori** da promuovere e quelli da rafforzare,
- ◆ gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo e le modalità di attuazione, differenziandole Regione per Regione.

L'obiettivo di fondo comune è quello di favorire lo **sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro** nelle regioni del Mezzogiorno.

**AGEVOLAZIONI
PREVISTE PER LA
ZES UNICA**

In ultimo, la normativa di riferimento stabilisce¹⁴ che, per l'anno **2024**, le **imprese** che **acquisiscono beni strumentali** destinati a strutture produttive nelle zone assistite di riferimento, beneficiano di un **credito d'imposta**.

Gli **investimenti agevolabili** riguardano l'**acquisto** di:

- ◆ nuovi macchinari;
- ◆ impianti;
- ◆ attrezzature;
- ◆ terreni;

così come l'**acquisizione, realizzazione o ampliamento** di **immobili strumentali agli investimenti**. Nello specifico, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato considerato.

Il credito d'imposta, commisurato al costo dei beni acquisiti o investiti, è concesso **entro il limite di spesa definito per ciascun progetto di investimento**, pari ad un **massimo di 100 milioni di euro**.



Si specifica che **non risultano** essere **agevolabili progetti** di **investimento inferiori a 200.000 euro**, e il **credito è rideterminato** se i beni **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta** successivo all'acquisizione o ultimazione degli stessi: inoltre, le imprese devono mantenere l'attività nelle aree di investimento per almeno 5 anni.

SETTORI IN CUI NON SI APPLICA L'AGEVOLAZIONE

Si aggiunge che, l'agevolazione **non si applica a settori specifici** come l'industria siderurgica, carbonifera, della lignite, dei trasporti, delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo; altresì, non si applica alle imprese in liquidazione o scioglimento e a imprese in difficoltà.

Il credito d'imposta viene concesso nel **rispetto delle normative europee** in materia di **aiuti di Stato** ed è cumulabile con gli aiuti percepiti in regime **De Minimis**, nonché altri aiuti di Stato che riguardino gli stessi costi.

¹⁴ Art. 16 "Credito d'imposta ZES unica".

Le **modalità di accesso** al beneficio e i criteri di applicazione saranno definiti con **successivo decreto**.

DICHIARAZIONI DI INTENTO - EMISSIONE E CONTROLLI PREVENTIVI

Con l'obiettivo di rafforzare il dispositivo di **contrasto delle frodi** realizzate con utilizzo del **falso plafond IVA**, l'Amministrazione finanziaria svolge¹⁵:

- ◆ specifiche **analisi di rischio** orientate a riscontrare la **sussistenza** delle **condizioni** per **ottenere** la **qualifica** di **esportatore abituale**,
- ◆ le conseguenti **attività di controllo sostanziale**, finalizzate all'**inibizione** al **rilascio** e all'**invalidazione** di **lettere d'intento illegittime**.

Di seguito, si propone una panoramica delle **regole** generali di emissione delle dichiarazioni di intento e dei relativi **controlli**.

DICHIARAZIONI DI INTENTO: EMISSIONE E CONTROLLI PREVENTIVI	
PREMESSA	<p>Nel caso in cui l'analisi di rischio e le conseguenti attività di controllo sostanziale svolte dal Fisco diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p> In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA.</p> <p>Con apposito provvedimento¹⁶ del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state precisate le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode ed in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse, ◆ l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.
ESPORTATORE ABITUALE E PLAFOND DISPONIBILE	<p>Lo status di esportatore abituale¹⁷ si acquisisce quando le operazioni che creano plafond, effettuate e registrate nell'anno precedente (plafond fisso), sono superiori al dieci per cento del volume d'affari¹⁸, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.</p>

¹⁵ Così come disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

¹⁶ [Provvedimento n. 293390 del 29.10.2021.](#)

¹⁷ Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 746/1983.

¹⁸ Determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/1972.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a 12 mesi, hanno **facoltà** di **assumere** come **ammontare** di riferimento, in ciascun mese, quello:

- ◆ dei **corrispettivi** delle **operazioni** che creano plafond fatte nei **12 mesi precedenti**,
- ◆ se il relativo **ammontare superi il 10%** del **volume di affari** dello stesso periodo (**plafond mobile**).

Creano plafond le operazioni riportate nella seguente tabella:

esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) ed indirette ¹⁹
operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione , effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ²⁰
cessioni intracomunitarie di beni e triangolari comunitarie e nazionali ²¹
cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) ²²

La **dichiarazione di intento** deve essere **presentata prima dell'effettuazione dell'operazione**, come definita ai sensi della normativa IVA²³.

Per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto** o delle **bollette doganali di importazione**, bensì del **momento di effettuazione** degli acquisti stessi²⁴.



**EMISSIONE
DICHIARAZIONE
DI INTENTO E
FATTURAZIONE**

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta è **dichiarato su modello approvato** dall'Agenzia delle entrate²⁵ **trasmesso telematicamente alla stessa Agenzia**, che rilascia apposita

¹⁹ Art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Artt. 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

²¹ Artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.

²² Artt. 71 e 72, D.P.R. 633/1972.

²³ Art. 6 del D.P.R. 633/1972.

²⁴ Ai sensi del citato art. 6.

²⁵ Con [provvedimento. n. 96911 del 27.02.2020.](#)

ricevuta telematica con indicazione del **protocollo di ricezione**. La dichiarazione può riguardare **anche più operazioni**.

È **ammessa** l'**indicazione** di un **valore presunto**, pari alla quota parte del proprio plafond che **si stima venga utilizzato** nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione.



Non sono previste **conseguenze** a seguito della **dichiarazione d'intento** presentata con **importi superiori al plafond disponibile**, posto che lo stesso si esaurisce in base agli **acquisti effettivi** e non sulla base di quanto dichiarato²⁶.

Nell'ipotesi in cui, **prima di effettuare l'operazione**, si **intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata** (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la **casella "Integrativa"** e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.

La **dichiarazione integrativa** **sostituisce** la **dichiarazione integrata**.



L'**incremento del plafond** è effettuato con una **nuova dichiarazione di intento** che si aggiunge alla precedente.

Gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere **indicati nelle fatture** emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per emettere la **fattura elettronica** per **operazioni non imponibili**²⁷ da trasmettere al sistema SDI, **nei confronti** di un **esportatore abituale**, si deve utilizzare esclusivamente il **tracciato XML della fattura ordinaria**²⁸.

La fattura elettronica deve riportare:

- ◆ nel **campo 2.2.1.14 <Natura>** il **codice** specifico **N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**,

²⁶ [Risposta Agenzia entrate n. 0027195 del 07.02.2017.](#)

²⁷ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.

²⁸ Allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018 e successive modificazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. <p>Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567); ◆ la seconda, di 6 cifre (esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/". <p>In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato.</p> <table border="1" data-bbox="448 842 1402 1379"> <thead> <tr> <th>Blocco 2.2.1.16</th> <th>Altri dati gestionali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>campo 2.2.1.16.1 <TipoDato></td> <td>INTENTO</td> </tr> <tr> <td>campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto></td> <td>protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo, separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (ad esempio 08060120341234567-000001)</td> </tr> <tr> <td>campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData></td> <td>data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento</td> </tr> </tbody> </table>	Blocco 2.2.1.16	Altri dati gestionali	campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>	INTENTO	campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo, separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (ad esempio 08060120341234567-000001)	campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento
Blocco 2.2.1.16	Altri dati gestionali								
campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>	INTENTO								
campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo, separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (ad esempio 08060120341234567-000001)								
campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento								
<p>CONTROLLO DICHIARAZIONI DI INTENTO</p>	<p>Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio:</p> <table border="1" data-bbox="419 1487 1428 1688"> <tr> <td>delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate</td> </tr> <tr> <td>di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private</td> </tr> </table> <p>La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse; 	delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate	di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private						
delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate									
di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private									

- ◆ valorizzazione di particolari **elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare** della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- ◆ individuazione di **elementi di rischio** connessi alla **posizione fiscale** del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle **omissioni e/o incongruenze** nell'adempimento degli **obblighi di versamento o dichiarativi**;
- ◆ individuazione di **elementi di rischio** derivanti dalle **operazioni** che **concorrono** alla **formazione del plafond**.



In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate** e **rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Contestualmente, l'Agenzia delle entrate **invia (tramite PEC) al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** invalidata e le **relative motivazioni**.

Nella comunicazione sono **indicate sinteticamente** le **anomalie riscontrate** e l'**Ufficio** dell'Agenzia delle entrate **cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione** utile a dimostrare il **possesso dei requisiti** dell'esportatore abituale.

La presentazione della documentazione **non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione**: l'Ufficio competente, qualora riscontri la **mancanza o l'errata applicazione dei presupposti** di fatto e di diritto che hanno condotto all'**invalidazione**, procede, **in autotutela ed entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.

L'Agenzia delle entrate **invia (tramite PEC), al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento**, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

	<p>L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA²⁹ e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta.</p>
--	---

Giuseppe Iannibelli

²⁹ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.